

RISOLUZIONE n. 8/98 del 24.3.1998

Integrazione della risoluzione del 27.5.1997 e successive sui compensi dei componenti delle Commissioni Tributarie.

Il Consiglio nella seduta del 24.3.1998:

vista la risoluzione in data 27.5.1997 con la quale si deliberava:

“ad integrazione della risoluzione 6.5.1997 e dei criteri fissati per la liquidazione dei compensi, che:

“5) in caso di vacanza del posto di Presidente di Sezione o di sospensione del Presidente di Sezione nelle ipotesi di cui agli articoli 8, comma 4, e 27 D.Lgs 545/92 o di assenza o di impedimento dello stesso per un periodo superiore a trenta giorni il compenso variabile ad esso spettante in tale qualità va attribuito al Presidente di Sezione applicato o al Vice Presidente di Sezione che abbia svolto le relative funzioni”. Per quanto concerne il Vice Presidente di Sezione nel caso indicato, allo stesso compete solo il compenso variabile spettante al Presidente di Sezione e non quello previsto per il Vice Presidente”;

visti i quesiti pervenuti da numerose Commissioni;

HA DELIBERATO

a) “che, in caso di mancanza o assenza o impedimento del Presidente di Sezione per un periodo superiore a 30 giorni, il compenso variabile per il medesimo previsto spetta al Vice Presidente che lo sostituisce, mentre il compenso variabile spettante a quest’ultimo deve essere ripartito in misura uguale tra tutti i componenti del collegio che hanno emesso il provvedimento; egualmente deve essere ripartito tra tutti i componenti del collegio il compenso previsto per il Vice Presidente in caso di sua mancanza, assenza o impedimento per oltre 30 gg.;

b) “che la prevista riduzione di un quarto del compenso fisso mensile deve essere applicata per ogni assenza ingiustificata che si sia verificata nel corso del mese, indipendentemente dal numero di udienze fissate nello stesso periodo”;

c) “che in caso di dichiarazione di decadenza dall’incarico per qualsiasi causa, il compenso va liquidato fino alla data dell’ultima udienza cui ha partecipato il componente dichiarato decaduto”.